

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il comma 734 della l. 147/2013 (Patto di stabilità 2014) prevede che il Magistrato alle Acque, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, determini i canoni di concessione demaniale marittima nelle aree di propria competenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge citata (ai sensi del successivo comma 749, la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2014). Sono quindi descritti di seguito, voce per voce, i canoni demaniali marittimi lagunari elaborati dall'Amministrazione. Essi fanno capo a tre categorie:

- Canoni che discendono dalle norme nazionali in vigore (riassunte nella recente circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 62 del 16.12.2013), nelle fattispecie di concessione in cui non sussiste una specificità della laguna di Venezia tale da richiedere di elaborare canoni diversi;
- Canoni per tipologie di concessioni e licenze tipiche della laguna di Venezia, per le quali gli uffici hanno elaborato canoni differenti, con l'indicazione dei motivi della diversificazione;
- Canoni per utilizzi dello spazio lagunare non previsti da alcuna fonte normativa.

Ciò perché gli uffici hanno, di volta in volta, valutato se prendere a base le tabelle UTE (qui trasmesse con nota del Ministero delle Finanze prot. n.4040 del 23.02.2000) a suo tempo applicate dagli uffici competenti, o la normativa di fonte nazionale, là dove la stessa sia congrua con la realtà lagunare. In alcuni casi, in assenza di norme specifiche sul punto, gli uffici hanno preso a base il canone demaniale marittimo minimo della legge di conversione 494/1993 del dl 400/93 e la normativa di attuazione (fra cui il decreto interministeriale 595/1995 attuativo dell'art.03, co.2, del citato dl 400/93 e successive mod. e int.).

Si segnala che il principale criterio adottato è quello della valorizzazione economica del bene nonché del pareggio dei costi e remunerazione dell'attività dell'Amministrazione. Si è tenuto in considerazione, inoltre, l'impatto delle opere eventualmente eseguite dal concessionario e dell'attività per la quale la concessione è richiesta. In particolare, si evidenzia che lo spazio lagunare concesso, a differenza di quello del mare costiero, ha la caratteristica di poter essere utilizzato e sfruttato per tutta la sua ampiezza: nel mare costiero, invece, la presenza di fondali differenziati, rocciosi o impervi, fa sì che la metratura assentita non sia utilizzabile per intero, e che perciò sia giustificato un canone a metro quadro proporzionato allo sfruttamento non intensivo dello spazio acqueo. Ciò giustifica l'applicazione, nello spazio lagunare, di canoni più alti al metro quadro e di superfici minime molto più basse.

Si descrivono ora i canoni da applicarsi.

1. Estrazione litoide da corsi d'acqua pubblica (art. 13 d. lgs. 275/93) in €/mc

Si prevede una distinzione tra le tre categorie di materiale inerte che si possono estrarre dal fondo lagunare.

2. Posa in opera interrata sublagunare su demanio marittimo di metanodotti, acquedotti, elettrodotti, linee telefoniche etc.

Applicazione nella l. 494/1993 e della circolare ministeriale MIT n. 112 del 25.01.2011 (superfici virtuali);

3. Servitù tecnologiche aeree.

Applicazione della l. 494/1993 e della circolare ministeriale n. 112 del 25.01.2011 (superfici virtuali).

4. Appostamenti stagionali di caccia

Applicazione della legge 494/1993 con canone minimo di € 360. Il canone minimo, rispetto a quello previsto da ultimo nella circolare MIT n. 62 del 16.12.2013 (€ 359,27) è arrotondato all'unità superiore, per comodità di calcolo.

Per gli appostamenti in ambito vallivo viene previsto il canone di € 150,00 per ciascun appostamento tenuto in debito conto il ridotto utilizzo del bene condizionato dalla durata della stagione venatoria, e dalla loro collocazione più o meno favorevole rispetto alla direzione del vento.

5 Bilancia da pesca, comprese le strutture di supporto, composta da capanno, e/o pontile e tralici di sostegno

Il canone per mq e il canone minimo sono aumentati perché si tratta di attività **non** professionali attuate mediante la concessione di strutture di pregio maggiore rispetto a quelle normalmente in uso negli ormeggi natanti ad uso privato-familiare. Viene previsto il canone di €. 3.31 al mq per la superficie sottesa per ciascun tirante

6. Spazio acqueo/terreno ad uso acquacoltura in genere; aree vallive costituite da argini, specchi acquei e barene (esclusi edifici e appostamenti da caccia); raccolta alghe; ormeggio unità da pesca

E' prevista l'applicazione del Decreto interministeriale 595/1995. Il canone minimo è arrotondato all'unità superiore, per comodità di calcolo, come al punto 4). Il canone si applica, con le distinzioni ivi previste, anche alle valli da pesca. Si segnala, a tal proposito, che il canone da applicare alle cc.dd. barene e velme è quello dello spazio acqueo, perché non sono propriamente terre emerse. Il caso, specifico, degli appostamenti da caccia, allocati nelle barene e velme, è trattato all'apposita voce 4)

Per le aree destinate all'ormeggio delle unità da pesca viene introdotta una differenziazione sulla base delle aree effettivamente occupate.

7. Specchio acqueo ad uso ormeggio unità da diporto senza scopo di lucro

Queste concessioni nella laguna di Venezia, hanno, per tradizione, una connotazione specifica e particolare, caratterizzata dallo sfruttamento intensivo dello spazio acqueo.

Per quanto riguarda le singole unità (i vari mezzi nautici), si è scelto di mantenere strette proporzioni fra lo spazio occupato, funzionale alle dimensioni dell'unità, e il canone, che aumenta progressivamente da una soglia minima molto bassa.

Si ritiene poi che la previsione di un canone minimo inferiore a quello previsto dalla normativa nazionale sia ampiamente compensata, appunto, dallo sfruttamento intensivo dello spazio acqueo.

Si consideri, infatti, che il canone demaniale marittimo minimo di € 359,27 stabilito nel decreto di cui alla circolare MIT 62 del 16.12.2013 citata, corrisponde a spazi acquei fino a oltre mq 300. In uno spazio di mq 300, invece, il Magistrato alle acque può rilasciare anche 15 spazi acquei destinati ad ormeggio, arrivando a riscuotere complessivamente € (180x15=) 2700.

In altre e diverse parole, le entrate dello Stato aumentano pur consentendo alla popolazione che non utilizza gli spazi a scopo di lucro e che non ne farebbe richiesta con i canoni previsti, da ultimo, nella circolare MIT n. 62, in vigore, di pagare canoni più bassi.

Si segnala, ancora una volta, che i piccoli spazi acquei sono oltre il 75% per cento delle concessioni del Magistrato alle Acque.

Si ricorda inoltre che la mancata differenziazione fra uso privato e uso a scopo di lucro dello spazio acqueo incontra un forte dissenso nella popolazione. Per fare un esempio, uno spazio acqueo di 12 mq, con le tabelle nazionali, comporta lo stesso canone di un'unità adibita al trasporto pubblico non di linea che trasporta fino a 200 passeggeri: per entrambi, il canone previsto dalla normativa nazionale è di euro 359,27.

Infine non va sottovalutata la circostanza che, a Venezia, l'uso delle imbarcazioni di modesto valore è di stimolo all'economia locale (cantieristica, frequentazione e ristorazione nelle isole minori, etc.).

Viene modificato il valore delle pertinenze volumetriche eccedente la quota di +/- 2,70 m che passa da €.11,00 a €.22,00 e introdotto un canone per le cavane di pertinenza demaniale,

Quanto infine alle associazioni *no profit*, si è scelto di stabilire canoni minimi più favorevoli delle voci precedenti, in considerazione delle garanzie di buon utilizzo e valorizzazione dell'area concessa che il Provveditorato richiede con il rilascio della concessione attraverso disciplinari redatti *ad hoc*.

8. Spazio acqueo/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto merci, diporto commerciale (noleggio senza conducente) e finalità diverse da diporto e cantiere aeronavale.

Si propone il canone già previsto nella l. 494/1993, ma con l'aggiunta delle strutture di supporto alla pesca, di facile rimozione o difficile rimozione, poiché si ritiene che esse gravino, sullo spazio demaniale assentito, in modo rilevante e diverso da quello delle superfici dedicate all'orticoltura o acquacoltura che non sono dotate di alcuna opera (se non quelle, modeste, destinate alla perimetrazione). Il canone è, naturalmente, più alto per le opere di difficile rimozione.

Per quanto riguarda le voci di cui all'art. 2 DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e ss. mm. e ii. (porticcioli, arsene, punti di ormeggio), si è scelto, secondo il principio della valorizzazione economica del bene, di stabilire il canone di € 2,20/mq anziché quello – più basso - stabilito dalla normativa citata nella circolare 62 del 16.12.2013 perché, in analogia con le considerazioni ora svolte, lo spazio acqueo lagunare è di maggior pregio rispetto al mare costiero, e consente, per le caratteristiche morfologiche intrinseche, un migliore sfruttamento. Le unità, infatti, sono al riparo dagli effetti causati da eventi meteorologici intensi mentre le strutture di ormeggio consentono lo sfruttamento economico da parte del concessionario in qualsiasi condizione meteorologica.

Anche per questa categoria vengono esplicitati i canoni relativi a eventuali pertinenze e introdotti canoni minimi differenziati sulla base delle aree affettivamente concesse.

9. Spazio acqueo ad uso ormeggio unità adibite al trasporto pubblico non di linea, taxi e/o noleggio con conducente e "granturismo"; diporto commerciale (noleggio con conducente).

La tipologia definita da questa voce comprende le occupazioni di spazi acquei da parte delle unità destinate al trasporto pubblico non di linea, per le quali è previsto un deciso aumento del canone in ragione della redditività economica del bene assentito. Si è intervenuti anche sul canone minimo, elevandolo ad € 700, mentre il canone è proporzionato e progressivo rispetto alle dimensioni dello spazio utilizzato.

Viene individuato un unico valore al mq pari a € 30,00, non più rapportato alla superficie richiesta e un canone al mq di € 10,00 per le aree adibite ad ormeggio non operativo.

A seguito di tale distinzione vengono introdotti due distinti canoni minimi il primo pari a € 1.000,00 e un secondo riservato alle sole aree non operative pari a € 360,00

Sono infine introdotti i canoni per eventuali pertinenze e volumetrie.

Per questa categoria i canoni trovano applicazione a decorrere dal 01.01. 2014

10. Terreno o specchio acqueo coperto da costruzioni ad uso cantieristica - motonautica, compresi scivoli per alaggio/varo e gru o specchio acqueo asservito per ormeggio natanti.

Si è scelto di mantenere il canone previsto dalla legge 494 del 1993, stabilendo il canone minimo di € 360,72.

11. Riprese fotografiche, televisive o cinematografiche con interclusione del traffico nautico.

L'Amministrazione è competente ad autorizzare queste attività, ma sopporta i costi dell'istruttoria tecnico-amministrativa, e quelli, più alti e più difficili da far rientrare nella gestione ordinaria delle risorse, della vigilanza; in assenza di una normativa specifica sul punto appare ragionevole stabilire un canone giornaliero minimo differenziato a seconda che l'interclusione al traffico nautico sia parziale o totale per disposizione dell'amministrazione.

12. Per cartelli pubblicitari monofacciali per superficie del cartello.

Applicazione della legge 494/1993 con canone minimo di € 360,72.

13. Area scoperta (se diversa dalle voci considerate).

Questa voce corrisponde ad una categoria residuale ed è da applicarsi, per le aree prive di alcuna struttura, nei casi in cui il bene richiesto **non rientri** nelle fattispecie considerate da 1 a 12. Si applica in ogni caso, secondo i principi della valorizzazione economica del bene, pareggio dei costi e remuneratività per l'Amministrazione, il canone demaniale marittimo minimo di € 360 (con gli arrotondamenti già precisati).

14. Terreni agricoli e terre emerse.

Viene previsto un canone per i terreni agricoli di €0,05 al mq. e di €0,01 al mq per le terre emerse non destinate ad uso agricolo. Per entrambe le tipologie di area il canone minimo è pari a €501,00.

15. Fabbricati Pertinenze su demanio marittimo lagunare.

Nuova categoria per la quale vengono previsti i relativi canoni distinti per le varie tipologie.

Su richiesta dei Comuni della gronda lagunare, si intende rilasciare a titolo gratuito, a soggetti in condizioni di disagio o diversamente abili, fino a complessivi 15 posti barca, ciascuno non superiore a mq 30. I posti barca potranno essere assegnati anche a più soggetti e ad enti c.d. *no profit* che si occupino di disagio sociale e disabilità esclusivamente per il trasporto acqueo dei medesimi e degli operatori che ne effettuano l'assistenza, ed il miglioramento degli accessi degli stessi soggetti alle isole, agli abitati e alla terraferma.

16. Scarichi reflui soggetti a Autorizzazione del Provveditorato (già Magistrato alle Acque)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 gli scarichi reflui autorizzati dal Provveditorato Interregionale sono soggetti al pagamento del canone di concessione nelle misure previste dalla tabella.

Gli scarichi sono distinti in tre categorie:

tipo A) scarichi industriali e/o commerciali;

tipo B) scarichi ad uso privato;

tipo C) scarichi di acque meteoriche.

Inoltre:

- Per la rivalutazione annuale del canone trova applicazione la misura stabilita annualmente dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di armonizzare le variazioni dei canoni in ambito lagunare con quelli nazionali anche a seguito dell'adozione del Sistema Informativo Demanio per il rilascio delle concessioni e delle Concessioni per Licenza.
- In nessun caso gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.
Nel caso in cui il concessionario provveda, entro 30 giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute per occupazione senza titolo, la sanzione viene ridotta al 30% sempreché versata contestualmente ai canoni dovuti.
- Nei periodi intermedi fra la scadenza di una concessione e la eventuale riassegnazione dello spazio demaniale allo stesso soggetto, nonché nei periodi anteriori al rilascio di una concessione in cui, previa autorizzazione scritta degli uffici, l'interessato abbia temporaneamente e legittimamente occupato uno spazio acqueo, l'indennità di occupazione è pari al canone che risulterà poi riportato nell'atto di concessione.
- Il canone annuale minimo per ciascuna tipologia si applica per anno, anche se si tratta di canone ricognitorio.
- Il canone ricognitorio è concedibile solo quando l'interessato comprovi per iscritto, e riconfermi annualmente, che nessun provento, nemmeno indirettamente, proviene a lui dalla concessione;
- L'occupazione superiore a 15 giorni si calcola come mese intero, e sempre a partire dal canone minimo indicato per ciascuna tipologia di canone.
- In caso di ritardato pagamento del canone sulla somma dovuta oltre agli interessi di mora, pari al tasso di interesse legale, è dovuta l'indennità del 30% del canone stesso se contestato;
 - nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 30 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, la sanzione è pari a un decimo del canone da versarsi contestualmente al canone;
 - nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 60 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un nono del canone da versarsi contestualmente al canone;

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VEMETO, IL
TRENTINO ALTO ADIGE E IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto prot. 1156

Allegato B

- nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione entro 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un ottavo del canone da versarsi contestualmente al canone;
- nel caso in cui il concessionario provveda al pagamento del canone di concessione oltre i 90 giorni dalla scadenza, sempreché la violazione non sia già stata contestata, l'indennità è pari a un terzo del canone da versarsi contestualmente al canone.
- Il pagamento si effettua entro il 31 marzo di ciascun anno utilizzando il modello F23 per le concessioni e le concessioni per licenza sino al completo aggiornamento del SID.
- Il pagamento per le concessioni e le concessioni per licenza assentite utilizzando l'applicativo SID avviene utilizzando il Mod F24ELIDE la cui scadenza sarà comunicata con la trasmissione del modello stesso.